

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"INTRED S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione: "Intred S.p.a.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Oggetto

2.1. La Società ha per oggetto lo sviluppo e lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e della telefonia di ogni genere al dettaglio e all'ingrosso in Italia. In particolare, la Società potrà provvedere, direttamente o indirettamente, e previo il rilascio delle autorizzazioni necessarie:

- all'installazione ed all'esercizio in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili, in proprio e/o per conto di terzi, anche per il tramite di servizi di interconnessione;
- alla fornitura e all'espletamento, in proprio e per conto di terzi, di servizi di telecomunicazione rivolti sia a soggetti pubblici che privati in Italia, inclusa la loro commercializzazione;
- alla commercializzazione, alla vendita, al noleggio e all'installazione di servizi e prodotti inerenti le telecomunicazioni e servizi multimediali;
- alla ricerca e allo sviluppo, la produzione ed eventuale commercializzazione di attrezzature tecniche (hardware e software) e di sistemi informativi;
- allo svolgimento di servizi ed attività connessi o strumentali a quanto precede, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività di formazione e consulenza

2.2. Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.

2.3. Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod. civ. e di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 N. 385 e non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre società di capitali costituite o costituende le cui finalità siano connesse e/o strumentali con l'attività sociale prevalente

prevista nel presente statuto.

Art. 3 Sede

3.1. La società ha sede in Comune di Brescia.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 Durata

4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000.000 ed è diviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale

- .

5.2. Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ivi incluse azioni di risparmio, aventi caratteristiche diverse e fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-*sexies* del Codice Civile. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea degli soci ed in conformità alle disposizioni applicabili. Salvo il caso di cui all'art. 2482-*ter* cod.civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi.

5.3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, ed integrato.

5.4. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

5.5. Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 6 Trasferimento e negoziabilità delle azioni

6.1. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

6.2. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF,

troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.

Art. 7 DATI IDENTIFICATIVI DEI SOCI

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza dei soci, sono ripartiti tra la Società e i soci richiedenti per una percentuale rispettivamente pari al 30% e al 70%.

7.3. La richiesta di identificazione dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione dei soci che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 8 Trasparenza e informativa

8.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, e in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

8.2. Il socio che per effetto di operazioni di acquisto o vendita venga a detenere azioni con diritto di voto della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari, superiore o inferiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM

Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

8.3. Il raggiungimento, il superamento o il successivo venir meno della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

8.4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

8.5. In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Art. 9 Obbligazioni

9.1. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dagli artt. 2412 e ss. cod. civ.

Art. 10 Patrimoni destinati

10.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. cod. civ..

10.2. La delibera è approvata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'Art. 26 del presente statuto.

Art. 11 Finanziamenti dei soci alla Società

11.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

11.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi

Art. 12 Operazioni con parti correlate

12.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

12.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei

soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

12.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio di amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione. È impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

12.4. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

TITOLO III

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO

Art. 13 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio

13.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF) (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della Società del "**comunicato dell'emittente**").

13.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13.3. Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

13.4. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

13.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

13.6. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

13.7. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri.

13.8. La Società, i suoi soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 18, sentita Borsa Italiana S.p.A..

13.9. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

13.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 14 Amministrazione della società

14.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

14.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Art. 15 Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori

15.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette).

15.2. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

15.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.4. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

15.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

15.6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.7. Ogni socio nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

15.8. Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell'assemblea di prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di soci da parte di coloro che le hanno presentate.

15.9. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statutari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

15.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

15.11. Resta inteso che i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF e che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore presente in ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

15.12. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

15.13. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

15.14. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo

numero nella lista medesima. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto da tale lista. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato indipendente eletto in ordine progressivo in tale lista, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

15.15. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

15.16. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

15.17. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza semplice dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

15.18. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

15.19. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

15.20. La predetta procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione; per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

15.21. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti di

onorabilità ed eleggibilità e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

15.22. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

15.23. Ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti amministratori si intendono dimissionari e dovranno prontamente convocare l'assemblea per quanto previsto dal precedente articolo 15.4 e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito per nomina assembleare.

15.24. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

15.25. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

15.26. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

15.27. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal Paragrafo 15.1 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 16 Presidente del Consiglio di amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

16.2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

16.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti

Art. 17 Delega dei poteri gestori

17.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, o a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

17.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

17.3. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 18 Delibere del consiglio di amministrazione

18.1. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

18.2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

18.3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

18.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

18.5. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

18.6. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in

subordine, per età.

18.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

18.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

18.9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità ed il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

18.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga necessario, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 19 Poteri di rappresentanza

19.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega del consiglio o ai procuratori.

Art. 20 Compensi degli amministratori

20.1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

20.2. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi e previdenziali. Il compenso e l'attività di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del consiglio di amministrazione vi abbiano rinunciato.

20.3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 21 Collegio sindacale

21.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre

sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

21.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

21.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18.4 del presente statuto.

21.6. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.7. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di soci da parte di coloro che le hanno presentate. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione secondo le tempistiche sopra evidenziate.

21.8. Entro lo stesso termine è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

21.9. Ogni socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

21.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.11. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

21.12. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

21.13. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

21.14. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

21.15. Nel caso di presentazione di una unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

21.16. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

21.17. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

21.18. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

21.19. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

21.20. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

21.21. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

21.22. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della

nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 22 Revisione legale dei conti

22.1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

22.2. L'assemblea conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Art. 23 Competenze

23.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori nonché la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Inoltre, spetta all'assemblea ordinaria approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

23.2. Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 14.2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

23.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca

dell'ammissione dovrà essere approvata da non meno del [90% (novanta per cento)] dei voti dei soci riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Art. 24 Convocazioni assembleari

24.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

24.2. L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea).

24.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

24.4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

24.5. L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "[Milano Finanza]" oppure "[Italia Oggi]", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Qualora e sino a che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; l'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

24.6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda (e ulteriore) convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda (o ulteriore) convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

24.7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.8. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 Intervento all'assemblea

25.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Qualora sia venga effettuata l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta ai soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito

compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

25.2. E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

25.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

25.4. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

Art. 26 Quorum costitutivi e deliberativi

26.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

26.2. L'assemblea straordinaria:

a) in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;

b) in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate.

26.3. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 33 del presente statuto.

26.4. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

26.5. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Art. 27 Deleghe

27.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

27.2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

27.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

27.4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 28 Presidenza dell'assemblea

28.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non soci. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.

28.2. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha, altresì, il potere di proporre le procedure che possono, tuttavia, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 29 Svolgimento dei lavori assembleari

29.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

29.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

29.3. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30 Assemblee speciali

30.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari attributivi del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

30.2. L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni (oppure, strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare), con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti dei soci appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, dei soci appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

30.3. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

30.4. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

30.5. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

30.6. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

30.7. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt.

2417 e 2418 c.c.

30.8. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

30.9. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 31 Bilancio e utili

31.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

31.3. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 Cause di scioglimento e competenza dell'assemblea

32.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 cod. civ.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma quarto, cod. civ.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

32.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Recesso

33.1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

33.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 34 Rinvio

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni, nonché in caso di ammissione a negoziazione su AIM Italia, il Regolamento AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.